

Tribunale di Cosenza
Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè

.....

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 186 – 187 Codice della Strada, 54 D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274,
2 Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Premesso che :

- a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, è applicabile anche ai soggetti condannati per violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'effetto di alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - cfr. art. 186, comma 9 bis, legge 29 luglio 2010, n. 120, Modifiche al Codice della Strada) che non abbiano provocato incidenti stradali;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato D. L.vo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- la Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè (costituita in data 20/02/2009, con sede in Carolei (CS), Via Nazionale snc, Complesso "Le Serre", rappresentata, nella qualità di Presidente e Amministratore Unico, da Scazziota Alessandro, nato a Cosenza il 04/02/1968) rientra tra le organizzazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, previste dall'art. 54 del citato D. L.vo;
- In particolare, lo Statuto della Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè (che si allega) prevede, all'art. 4, come finalità della propria attività: la promozione della persona in condizioni di disagio sociale, offrendo esperienze di accoglienza e vita comunitaria e percorsi d'integrazione sociale; l'accompagnamento e il sostegno a persone con disagi fisici, psichici e sociali, in una dimensione comunitaria, al fine di superare situazioni di emarginazione sociale e favorire percorsi di educazione al lavoro ed inserimento lavorativo attraverso esperienze di solidarietà, impegno sociale e servizio al territorio, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini; la promozione del volontariato, in tutte le sue espressioni, favorendo con le sue attività la possibilità di condividere esperienze di solidarietà ed impegno sociale in un contesto di vita comunitaria. Ciò attraverso centri diurni ed altre strutture a carattere socio-educativo per l'accoglienza di persone diversamente abili, con la finalità di promuovere l'autonomia della persona e realizzare percorsi d'integrazione sociale e vita comunitaria; azioni di accompagnamento ed educazione al lavoro, di sviluppo di abilità occupazionali per persone con diversi tipi di disagio come all'art. 4 della legge 381/1991, che hanno lo scopo specifico di creare le condizioni favorevoli alla socializzazione e al reinserimento sociale; attività

all'interno di una fattoria sociale; attività di riabilitazione e di reinserimento sociale; attività di servizi di assistenza domiciliare e trasporto sociale; turismo sociale.

Ciò posto, tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Renato Greco, Presidente del Tribunale di Cosenza, e la Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè, nella persona del Presidente pro- tempore Scazziota Alessandro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè è disponibile a far sì che, ogni semestre a partire dal 1 Gennaio 2012, n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 – 187 Cod. Strad. - 54 del D. L.vo citato in premessa, prestino presso la sua sede la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè specifica che presso le sue strutture il lavoro non retribuito in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. citato in premessa e degli artt. 186, comma 9 bis – 187, comma 8 bis Cod. Strad., come inseriti dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, avrà ad oggetto attività finalizzate alla sicurezza stradale delle persone diversamente abili che devono raggiungere la sede della Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè. In particolare vi saranno:

- a) prestazioni di accompagnamento di persone diversamente abili dall'abitazione al luogo in cui si svolgono le attività ordinarie e straordinarie della Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè, con mezzi della Cooperativa - accompagnamento che il condannato potrà effettuare da solo o come supporto ad altri incaricati;
- b) educazione di soggetti diversamente abili alla lettura dei segnali stradali per favorire il processo di autonomia;
- c) educazione di soggetti diversamente abili all'uso dei mezzi pubblici attraverso l'accompagnamento per favorire il processo di autonomia;
- d) accompagnamento di soggetti diversamente abili negli spostamenti all'interno delle strutture in cui ha luogo l'attività della Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè (serre in cui si svolge l'attività di Agricoltura Sociale, ambienti in cui si tengono i laboratori di ceramica, teatrale, ecc.) e in altre sedi dove l'attività si può occasionalmente svolgere (teatri, località turistiche, ecc.).

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato D. L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto evidenziato nell'art. 1 della presente convenzione. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consisterà nella prestazione, anche non continuativa, di almeno due ore di lavoro. Sarà possibile aggregare più giorni di lavoro di pubblica utilità nello stesso giorno civile fino ad un massimo inderogabile di 8 ore lavorative al giorno. Senza il consenso del condannato, non si potranno superare le 6 ore di lavoro di pubblica utilità a settimana.

Art. 3

La Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè, la quale consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel Presidente pro-tempore, con facoltà di delega, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e di impartire ad esso le relative istruzioni.

La Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Art. 5

È fatto divieto alla Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico della Cooperativa Sociale Onlus Arcadinoè l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati. Eventuali inosservanze da parte del condannato dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto al Giudice competente per l'eventuale revoca della pena sostitutiva.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo l'organizzazione interna, al funzionamento dell'Associazione.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Cosenza, li


Il Dott. Renato Gracco
Dr. Renato Gracco

Il Cancelliere
TRIBUNALE ORDINE PENALE DI COSENZA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14.12.2011

Disposizione del Tribunale



Sig. Scazzioa Alessandro

ARCADINOÈ Soc. Coop. Sociale ONLUS
Via Nazionale, snc - frazione Vadue
87030 Carolei (CS)
P. Iva: 02982910784